



**Comune di S. Stino di Livenza**  
**Provincia di Venezia**

***Regolamento per l'applicazione  
della Tariffa di Igiene Ambientale***

## **INDICE**

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Istituzione della Tariffa
Art. 3	Soggetti passivi
Art. 4	Denuncia d'inizio, di variazione e di cessazione dell'occupazione o conduzione
Art. 5	Obbligazione tariffaria
Art. 6	Conguagli
Art. 7	Numero di persone occupanti i locali
Art. 8	Condizioni d'uso particolari
Art. 9	Superficie utile
Art. 10	Utenze non stabilmente attive
Art. 11	Interventi a favore di soggetti in condizione di grave disagio economico
Art. 12	Pagamento della tariffa in sostituzione dell'utenza
Art. 13	Determinazione delle classi di attività delle utenze non domestiche e dei connessi coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa
Art. 14	Assegnazione delle utenze non domestiche alle classi di attività
Art. 15	Determinazione dei coefficienti per il calcolo della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche
Art. 16	Agevolazioni per la raccolta differenziata e coefficienti di riduzione
Art. 17	Agevolazioni alle utenze domestiche
Art. 18	Applicazione della tariffa in funzione dello svolgimento del servizio
Art. 19	Controlli
Art. 20	Applicazione, accertamento e riscossione della tariffa
Art. 21	Rimborsi
Art. 22	Sanzioni amministrative ed interessi
Art. 23	Ravvedimento operoso
Art. 24	Disposizioni finali

## **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, disciplina l'applicazione della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni e dal D.P.R. 158/1999.

In particolare vengono stabilite condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione della tariffa, nonché le connesse misure in caso di inadempienza, in attuazione dell'art. 1, commi 161-171, della L. 296/2006, dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 e dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000.

## **ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TARIFFA**

Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata nel Comune di S. Stino di Livenza nella forma di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del T.U.E.L. 267/2000, è istituita la tariffa di cui al comma 2 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/97, determinata in base alla tariffa di riferimento ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 158/99. La tariffa di igiene ambientale è un prelievo di natura tributaria.

I costi sono definiti ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

La tariffa è determinata dal Comune sulla base del piano finanziario redatto ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 158/1999, con deliberazione da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, così come previsto dall'art. 1, comma 169, della L. 296/2006.

Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato, ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, definito nelle sue componenti secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999, è integralmente coperto dal gettito della tariffa. Nel costo complessivo è compreso quello sostenuto per la raccolta dei rifiuti di qualsiasi natura o provenienza, giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. In caso di scostamenti, determinati a consuntivo, la differenza di costi accertata andrà a carico del successivo esercizio di competenza, sia che si determini un saldo negativo che positivo.

I costi relativi al recupero degli insoluti saranno posti a carico del contribuente inadempiente al quale verranno inoltre addebitati, sulle somme dovute, gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente nel tempo. Qualora l'azione di recupero non andasse a buon fine, i costi sostenuti e la Tariffa non riscossa verranno conteggiati come posta negativa nel piano finanziario dell'anno successivo.

Tutte le attività gestionali inerenti l'applicazione e la riscossione della tariffa, incluse l'attività di controllo e la gestione del contenzioso, sono di competenza del soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13, del D.Lgs. 22/1997 e devono essere svolte secondo le modalità di cui all'art. 20 del presente regolamento.

## **ART. 3 SOGGETTI PASSIVI**

La tariffa è applicata nei confronti di chiunque occupi o conduca locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.

L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree.

## **ART. 4 DENUNCIA D'INIZIO, DI VARIAZIONE E DI CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O CONDUZIONE**

I soggetti passivi presentano al soggetto gestore della tariffa, **entro 60 giorni** dall'inizio dell'occupazione o conduzione, denuncia unica dei locali ed aree; la denuncia deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal soggetto gestore della tariffa e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimaste invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a denunciare **entro lo stesso termine di 60 giorni** e nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree occupati che comporti un diverso ammontare della tariffa.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
- l'indicazione dei dati identificativi del proprietario dei locali, se diverso dall'occupante (dati anagrafici, residenza);
- l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'indicazione degli identificativi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno/i).

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere per le **utenze non domestiche**:

- l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA sede principale);
- l'indicazione dei dati identificativi del proprietario dei locali, se diverso dall'occupante (dati anagrafici, residenza);
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, le loro ripartizioni interne, l'attività prevalente esercitata nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'indicazione degli identificativi catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno/i).

La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere denunciata al soggetto gestore della tariffa **entro 60 giorni** dal suo verificarsi.

La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente non comporta l'automatica cancellazione dall'elenco dei contribuenti tenuti al pagamento della tariffa.

## **ART. 5 OBBLIGAZIONE TARIFFARIA**

La tariffa viene commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione concernente il pagamento della tariffa decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree e perdura sino all'ultimo giorno del mese in cui l'occupazione o conduzione cessa.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tariffa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione di locali ed aree; si provvede alla cancellazione d'ufficio qualora l'obbligo al pagamento della tariffa sia già stato assolto dal contribuente subentrante.

#### **ART. 6 CONGUAGLI**

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino, in corso d'anno, l'aumento o la diminuzione della tariffa dovuta, saranno conteggiate nei pagamenti successivi mediante conguaglio compensativo o sgravio.

Non si fa luogo a conguaglio o sgravio, quando l'importo della maggiore/minore tariffa dovuta risulta inferiore a € 12,00.

#### **ART. 7 NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI I LOCALI**

Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero di occupanti l'abitazione alla data del **1° gennaio** di ciascun anno; per i nuclei familiari sorti successivamente a tale data, si fa riferimento al numero di componenti alla data di inizio dell'utenza.

Le variazioni al numero di occupanti i locali, che avvengono in corso d'anno, hanno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

#### **ART. 8 CONDIZIONI D'USO PARTICOLARI**

Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono escluse dall'applicazione della tariffa le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile; resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **ART. 9 SUPERFICIE UTILE**

La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa è misurata per i locali al netto dei muri; la misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq. a seconda che la frazione sia superiore oppure inferiore al mezzo mq.

Concorrono a formare l'anzidetta superficie, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse con esclusione delle aree a verde e di quelle che costituiscono accessorio o pertinenza dei locali.

Ai fini della determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti.

Non sono pertanto soggette a tariffa:

- a. Le superfici degli insediamenti industriali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.
- b. Le superfici degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Nel caso in cui risulti difficile determinare le porzioni di superficie sulle quali i suddetti rifiuti speciali vengono prodotti, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione riducendo la superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali o aree ove non si producano detti rifiuti) delle percentuali sottoindicate:
  - Autocarrozzerie, officine per riparazione veicoli 60%
  - Officine meccaniche, carpenterie metalliche 60%
  - Stabilimenti tessili 50%
  - Falegnamerie 50%
  - Elettrauto 30%
  - Lavanderie 10%
  - Verniciatura, galvanotecnici 80%
  - Fonderie 70%
  - Gommisti 50%
  - Pelletterie e calzaturifici 50%
  - Tipografie 35%
  - Lavorazione vetro 20%
  - Impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini 30%
  - Stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti 60%
  - Locali ove si producono scarti animali 50%

Nel caso di qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco, ove non sia agevolmente applicabile il criterio di analogia, si applica la riduzione del 20%.

- c. Le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo. Vengono inoltre assoggettati a tariffa i locali e le aree dell'impresa agricola sui quali viene esercitata la vendita di prodotti di complemento (ex L.R. 19/1999).
- d. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla tariffa.
- e. Le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali di cui al 3° comma dell'art. 184 del D.Lgs. 152/2006.
- f. Le aree adibite al commercio ambulante sulle quali vengono prodotti scarti animali non conferibili al servizio pubblico di raccolta. La detassazione si applica nella misura del 50% della superficie complessivamente occupata.

I contribuenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui alle precedenti lettere b) e) , devono presentare al soggetto gestore della tariffa la dichiarazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, pericolosi e comunque non assimilati a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata e deve essere corredata dalla relativa documentazione di smaltimento.

Non sono soggetti a tariffa e quindi non si computano, le superfici dei locali e delle aree che non possono produrre rifiuti o che non comportino, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile. Ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente desumibili dalla denuncia originaria o di variazione o da idonea documentazione:

Si considerano pertanto non tassabili:

- a. i locali adibiti a cantine, legnaie, soffitte, sottotetti, ripostigli e simili aventi un'altezza media non superiore a ml. 1,60;
- b. i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;
- c. le superfici utilizzate per attività sportive limitatamente alle parti riservate ai soli praticanti (resta salva l'applicazione della tariffa per le superfici utilizzate come servizi o comunque non direttamente adibite all'attività sportiva);
- d. gli alloggi non allacciati ai servizi pubblici a rete o non arredati ovvero quelli di cui, comunque, si dimostri il non utilizzo;
- e. i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
- f. le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, la presenza umana;
- g. I locali, o parte di essi, occupati da forni, essiccatoi, celle frigorifere, impianti a ciclo chiuso;
- h. I locali interclusi o impraticabili;
- i. I locali adibiti esclusivamente per l'esercizio di qualsiasi attività di culto.

#### **ART. 10**

##### **UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

- per le utenze domestiche: le abitazioni tenute a disposizione ed occupate saltuariamente;
- per le utenze non domestiche: i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

Le utenze domestiche, sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero dei componenti la famiglia anagrafica del denunciante e sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.

Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

#### **ART. 11**

##### **INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e fatti salvi i limiti di bilancio, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio economico e sociale ed alle famiglie bisognose riconosciute indigenti, o che non raggiungano il reddito previsto per il minimo vitale, un sussidio per il pagamento della tariffa.

Il Comune può inoltre prevedere l'erogazione di contributi in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale - ONLUS.

Con apposito provvedimento della Giunta Comunale vengono stabiliti i criteri per l'erogazione dei sussidi alle famiglie ed il limite massimo dell'importo erogabile, a titolo di contributo, alle ONLUS.

#### **ART. 12**

##### **PAGAMENTO DELLA TARIFFA IN SOSTITUZIONE DELL'UTENZA**

Il Comune provvede direttamente al pagamento della tariffa, in sostituzione dell'utenza, nei seguenti casi:

- Locali ed aree occupati dal comune per compiti d'istituto o comunque destinati a finalità pubbliche;
- Locali adibiti a caserme.

#### **ART. 13**

##### **DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITÀ DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA**

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicata nella tabella 4a del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe di attività vengono altresì determinati i connessi coefficienti Kc e Kd (di cui alle tabelle 3a, e 4a del D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Il soggetto gestore potrà sperimentare tecniche di calibrazione individuale per la commisurazione della quota variabile della tariffa che, qualora risultate efficaci, verranno adottate negli anni successivi, previa modificazione del presente regolamento.

Le tariffe determinate per le singole categorie, vengono applicate nella misura del 40% nel caso di aree scoperte operative, in considerazione del minore indice di produttività dei rifiuti proprio delle attività svolte su superfici scoperte rispetto a quelle svolte su superfici coperte.

	<b>Classi di attività</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati, ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

#### **ART. 14**

##### **ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE ALLE CLASSI DI ATTIVITÀ**

L'assegnazione di una utenza ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 13 viene effettuata con riferimento ai seguenti elementi: attività esercitata nei locali, autorizzazione all'esercizio dell'attività, codice ISTAT, risultanze di certificazioni rilasciate dagli organi competenti (es. iscrizione C.C.I.A.A.).

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività prevalente.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.).

Per l'individuazione dell'attività prevalente esercitata nei locali, si fa riferimento ai dati del registro imprese della C.C.I.A.A.

Nel caso di unica attività esercitata dallo stesso soggetto in più locali od aree fisicamente separati e distintamente accatastati, si applica una commisurazione e, quindi, una tariffazione separata per ogni locale od area sulla base dell'effettiva destinazione d'uso dei medesimi.

#### **ART. 15**

##### **DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

I locali relativi alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.

Tale classificazione è effettuata altresì tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero di componenti il nucleo familiare o conviventi, che afferiscono alla medesima utenza.

Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, i locali e le aree adibite ad utenza domestica vengono accorpati in classi omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti per nucleo familiare indicati nella tabella 2 del D.P.R. 158/1999.

Per ogni classe omogenea di utenza domestica vengono altresì determinati i connessi coefficienti  $K_b$  (di cui alla tabella 2 del D.P.R. 158/1999) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche. Tali coefficienti saranno determinati su base annua contestualmente all'adozione della delibera tariffaria in sede di predisposizione del bilancio di previsione.

Il soggetto gestore potrà sperimentare tecniche di calibrazione individuale per la commisurazione della quota variabile della tariffa che, qualora risultate efficaci, verranno adottate negli anni successivi, previa modificazione del presente regolamento.

#### **ART. 16**

##### **AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COEFFICIENTI DI RIDUZIONE**

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi o singoli conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

Le utenze domestiche che attuano il trattamento della frazione umida e verde dei rifiuti con l'utilizzo, nell'area di pertinenza delle abitazioni, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del **17%** della parte variabile della tariffa.

Le utenze non domestiche, appartenenti alle categorie n. 22 e n. 27 dell'art. 13, ed i refettori scolastici, che attuano il trattamento della frazione umida dei rifiuti con l'utilizzo, nell'area di pertinenza dell'attività, di composte, concimaie o simili, beneficiano di una riduzione del **30%** della parte variabile della tariffa.

Le riduzioni per compostaggio si applicano a decorrere dal 1 gennaio, previa presentazione di apposita autocertificazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il contribuente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui all'art. 4, l'eventuale cessazione del diritto alla riduzione per compostaggio.

Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi oppure mediante esibizione dei prescritti formulari di identificazione.

Tale riduzione è data dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati e la quantità di rifiuti producibili dal contribuente, determinata applicando i coefficienti previsti dal Comune per la specifica attività, indicati annualmente nella deliberazione di approvazione della tariffa.

La riduzione di tariffa non può comunque superare il **10%** dell'importo dovuto.

La determinazione della riduzione spettante viene effettuata a consuntivo e comporta la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa per la quota variabile.

#### **ART. 17**

##### **AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 49, comma 10, del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999 il Comune riconosce l'agevolazione alle utenze domestiche ripartendo fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi attribuibili, in misura percentuale a favore delle utenze domestiche, rispetto alle utenze non domestiche.

La percentuale di attribuzione viene stabilita annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

#### **ART. 18**

##### **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

La tariffa è ridotta in misura pari al **70%** qualora, per particolari esigenze organizzative del servizio, il contribuente sia tenuto a conferire i rifiuti in appositi punti di raccolta distanti oltre 700 metri dall'immobile occupato.

Per la finalità di cui al precedente comma, la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, gli eventuali viali privati di accesso agli insediamenti.

L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al gestore del servizio con atto di diffida.

#### **ART. 19**

##### **CONTROLLI**

Il soggetto gestore della tariffa provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la tariffa ed al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di detta attività, effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali ed aree, tramite personale preposto ed autorizzato, previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, si può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del C.C.

Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della tariffa a nuovi contribuenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata.

Nel caso in cui il contribuente riscontri elementi di discordanza può, nel termine 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, presentarsi presso il soggetto gestore della tariffa o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

Al fine di agevolare l'attività di accertamento della tariffa gli uffici comunali sono tenuti a comunicare al soggetto gestore della tariffa ogni informazione che possa influire sull'applicazione della tariffa ed in particolare:

- Elenchi mensili, cartacei o informatici, delle variazioni anagrafiche intervenute;
- Elenco mensile, cartaceo o informatico, della situazione anagrafica delle famiglie residenti;

- Elenco o copia delle abitabilità rilasciate il mese precedente, corredati dai dati anagrafici dei soggetti, dal tipo di intervento effettuato (ampliamento, nuova costruzione, numero di unità immobiliari) e dalla copia delle planimetrie dei fabbricati.
- Elenco o copia delle autorizzazioni di commercio o di pubblico esercizio rilasciate;
- Elenco o copia delle comunicazioni di apertura, chiusura o variazione degli esercizi di vicinato;
- Elenco o copia delle comunicazioni inerenti attività che influiscono nella determinazione della tariffa (sospensione o chiusura temporanea dell'attività, ampliamento della superficie di vendita, ecc.);
- Elenco o copia delle autorizzazioni all'occupazione di spazi ed aree pubbliche complete dell'indicazione della superficie autorizzata e del tipo di attività svolta.
- Elenco o copia delle comunicazioni di cessione fabbricato.

#### **ART. 20**

##### **APPLICAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TARIFFA**

Il soggetto gestore provvede alla riscossione ordinaria della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide consentite dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 49 del D.Lgs. 22/1997 e dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.

L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, qualunque siano le modalità di riscossione approntate.

Il pagamento della tariffa deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Non si fa luogo a riscossione della tariffa quando l'importo dovuto risulta inferiore a € 12,00.

Il soggetto gestore può concedere dilazioni sugli avvisi di pagamento emessi nei seguenti casi:

- Per le utenze domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica;
- Per le utenze non domestiche, previa valutazione dello stato di difficoltà economica o finanziaria, in relazione ad avvisi di pagamento di importo pari o superiore ad € 1.500,00.

Per importi superiori ad € 5.000,00 la dilazione va assistita da idonea polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. In ogni caso la dilazione di pagamento viene concessa su un numero massimo di sei rate bimestrali, con l'applicazione del tasso di interesse legale con maturazione giornaliera. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro la scadenza prefissata comporta la decadenza del beneficio della dilazione stessa e il conseguente avvio della normale procedura di riscossione.

Il soggetto gestore provvede al recupero delle somme dovute e non versate nei modi di legge e nei termini di decadenza previsti dalla normativa vigente.

Gli avvisi di accertamento, in rettifica o d'ufficio, devono essere predisposti secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 162, della L. 296/2006 e vanno notificati al contribuente entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati.

Mediante gli avvisi di accertamento di cui al comma precedente il soggetto gestore della tariffa provvede al recupero del tributo evaso ed all'irrogazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal successivo art. 22.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate in merito all'istituto dell'autotutela.

La riscossione coattiva può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 602/1973, al D.Lgs. 49/1999 ed al D.Lgs. 112/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- mediante ingiunzione fiscale, secondo le disposizioni di cui al R.D. 639/1910 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

#### **ART. 21**

##### **RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi moratori di cui all'art. 16 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Non si fa luogo a rimborso qualora la maggiore somma versata sia di importo inferiore a € 12,00.

#### **ART. 22**

##### **SANZIONI AMMINISTRATIVE ED INTERESSI**

Nel caso di tardivo, parziale od omesso versamento della tariffa, si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997 pari al 30% dell'importo non versato.

Nel caso di accertata omessa dichiarazione di inizio utenza o di omessa comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa, qualora la rettifica determini una variazione in aumento della tariffa, o di comunicazioni presentate oltre i termini stabiliti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00.

Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, si applicano gli interessi moratori di cui all'art. 16 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

#### **ART. 23**

##### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

Il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato in via generale dall'art. 13 del D.Lgs. 472/1997, per il pagamento in misura ridotta della sanzione prevista per il tardivo, parziale od omesso versamento della tariffa.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi moratori, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 24**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2010.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.

L'entrata in vigore di nuove norme di rango superiore, contrastanti o modificatrici di disposizioni vigenti, comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.